

Direzione: AVVOCATURA

Area:

DETERMINAZIONE

N. G13261 del 19/10/2018

Proposta n. 17084 del 19/10/2018

Oggetto:

Regole per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura della Regione Lazio

OGGETTO: Regole per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura della Regione Lazio.

L'AVVOCATO COORDINATORE DELL'AVVOCATURA REGIONALE

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 recante il "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente la "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale";

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante il "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni;

PREMESSO che il tirocinio forense è regolamentato, a livello nazionale, dalla L. n. 247 del 2012 (recante la "*nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*") entrata in vigore il 2 febbraio 2013, secondo la quale "*il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche*";

CONSIDERATO che la legge permette che la pratica forense ben possa svolgersi anche presso un'Avvocatura pubblica strutturata (art. 41 comma 6 L. n. 247 cit.), per un periodo non superiore a dodici mesi dei diciotto complessivi contemplati per completare il periodo formativo, prima di conseguire l'accesso all'esame abilitativo;

VISTO che l'istituto della c.d. "pratica forense" è stato introdotto nell'amministrazione regionale (con l'art. 5, comma 1, del r.r. 4 aprile 2014 n. 7, in Burl 24 aprile 2014 n. 33) attraverso la novella dell'art. 553 *sexies* del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale (Regolamento 6 settembre 2002 n. 1);

VISTO che il citato art. 41 della L. n. 247/2012, al comma 11, stabilisce che "*Gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato riconoscono al praticante avvocato un rimborso per l'attività svolta, ove previsto dai rispettivi ordinamenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente*";

VISTO che, in sintonia con il suddetto principio, l'art. 553 *sexies* del menzionato Regolamento regionale (comma 3) consente il riconoscimento in favore del praticante di un rimborso spese, nei limiti delle risorse previste nel bilancio dell'Ente;

RAVVISATA pertanto la necessità di dettare una disciplina compiuta ed organica del praticantato forense presso l'Avvocatura regionale, allo scopo di attuare in modo concreto e fattivo il disposto dell'art. 553 *sexies* del Regolamento mentovato;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 5 giugno 2018, n. 267, con la quale è stato conferito l'incarico di Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale all'Avv. Rodolfo Murra;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

- di adottare il testo recante la disciplina relativa alla pratica forense, denominato “Regole per lo svolgimento della pratica forense presso l’Avvocatura della Regione Lazio”, che viene allegato alla presente determinazione e ne costituisce parte integrante.

La presente determinazione non ha rilevanza contabile. Con successivo provvedimento si provvederà, compatibilmente con la disponibilità di bilancio, all’impegno dei relativi fondi ed all’indizione della prima selezione pubblica.

L’Avvocato Coordinatore

Avv. Rodolfo Murra

REGOLE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE PRESSO L'AVVOCATURA DELLA REGIONE LAZIO

- 1) La pratica legale presso l'Avvocatura della Regione Lazio, propedeutica all'esame di abilitazione al patrocinio legale, è aperta ai laureati in giurisprudenza che intendano svolgere la professione forense.
- 2) La durata della pratica presso l'Avvocatura è fissata al massimo in 12 mesi, così come previsto dall'art. 41, comma 6, lett. b) della L. n. 247 del 2012.
- 3) La selezione degli aspiranti allo svolgimento della pratica avviene a seguito di avviso pubblico che, di norma, viene adottato due volte l'anno.
- 4) I requisiti per l'ammissione alla pratica forense presso l'Avvocatura Regionale sono:
 - a) avere conseguito la laurea in giurisprudenza in Italia o all'estero purché riconosciuta equipollente;
 - b) il titolo indicato deve essere valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati;
 - c) non avere compiuto, al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 28°anno d'età;
 - d) non essere iscritti all'albo dei praticanti avvocati da più di sei mesi alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico di selezione. Nel caso di candidati chiamati eventualmente nei mesi successivi rispetto alla prima convocazione, in esito a scorrimento della graduatoria vigente, è consentita l'iscrizione al suddetto albo da più di 6 mesi, fino ad un massimo di 9 mesi. In ogni caso, l'ingresso in Avvocatura di tirocinanti chiamati in seguito alla convocazione iniziale è subordinata ad un colloquio con l'Avvocato Coordinatore, teso a verificare il periodo di pratica già svolto.
- 5) Una Commissione nominata con determinazione dirigenziale dell'Avvocato Coordinatore procederà a formare la graduatoria di merito dei candidati in possesso dei requisiti indicati al precedente numero, secondo i seguenti criteri:
 - a) il voto di laurea verrà sommato alla media dei voti conseguiti nelle discipline del corso di laurea in giurisprudenza indicate nell'avviso pubblico di selezione di praticanti avvocati;
 - b) per gli esami biennali, se sostenuti con due o più prove distinte, sarà considerata la media dei voti riportati nelle due annualità. Agli esami cui verrà omesso il voto verrà attribuito d'ufficio il voto di 18/30 che verrà considerato nella media degli esami sostenuti;

- c) alla lode attribuita al voto di laurea verrà assegnato il valore di un punto;
- d) nel caso di lode nei singoli esami verrà attribuito il valore di un punto, da computarsi nella media dei voti conseguiti nelle discipline del corso di laurea in giurisprudenza indicate nell'avviso pubblico di selezione di praticanti avvocati;
- e) nel caso di più lodi riportate negli esami biennali sostenuti con due o più prove distinte verrà parimenti attribuito il valore di un punto;
- f) a parità di punteggio verrà preferito il candidato più giovane di età.

Lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura non dà alcun titolo per l'accesso alle qualifiche professionali all'interno dell'Avvocatura medesima e, in generale, presso l'Amministrazione regionale e non attribuisce alcun diritto, né fa sorgere alcuna aspettativa o interesse, in particolare, di natura giuridico economica, né è in alcun modo assimilabile o riconducibile ad un rapporto di lavoro.

6) I praticanti debbono tenere in Avvocatura una condotta ispirata ai doveri di dignità, probità e decoro, quali si addicono sia alla frequentazione di un Ufficio pubblico, sia al ruolo attribuito dall'ordinamento giuridico all'attività forense. I praticanti hanno l'obbligo della riservatezza e sono soggetti al divieto di divulgazione dei segreti d'ufficio.

7) Lo svolgimento della pratica da parte dei praticanti ammessi al tirocinio presso l'Avvocatura della Regione Lazio è disciplinata dalle seguenti disposizioni:

- a) ciascun praticante viene assegnato ad una coppia di avvocati dell'Avvocatura;
- b) ognuno dei due avvocati attende alla formazione di uno o più praticanti concertandosi quotidianamente con l'altro collega assegnatario;
- c) le modalità di svolgimento della pratica sono disciplinate dai due avvocati assegnatari, fermo restando il rispetto delle regole generali e di tutte le iniziative che l'Avvocatura decide di assumere, a cui tutti i praticanti debbono necessariamente attenersi (presenza giornaliera, adempimenti rientranti nell'attività procuratoria presso gli Uffici giudiziari, partecipazione a seminari, eventuale collaborazione a Riviste giuridiche di interesse per l'Ufficio ecc.), alla cui osservanza è preposto apposito Ufficio collocato alle dirette dipendenze dell'Avvocato Coordinatore.

La pratica forense presso l'Avvocatura richiede un impegno costante ed una presenza assidua che deve essere attestata con una firma da apporre una volta nell'arco della giornata. Pertanto, tale pratica è incompatibile con altri corsi, impegni, scuole di specializzazione ed attività formativa e/o lavorativa o di altro genere che assorbano eccessivamente l'attenzione ed il tempo dei praticanti, soprattutto in considerazione della durata oggi più limitata del periodo di tirocinio professionale. E' ammessa così, esclusivamente, la frequenza a corsi, scuole e tirocini che comporti al massimo l'assenza di un giorno e mezzo la settimana;

d) l'assenza per malattia deve essere documentata con certificato medico e non comporta la perdita del diritto alla borsa di studio purché non superi i cinque giorni lavorativi, anche non consecutivi, in un mese; in mancanza di certificato medico non potrà essere erogata la borsa di studio relativamente al mese di competenza; se l'assenza in esame si verifica per due o più volte nel corso dell'anno, l'Avvocatura potrà valutare la perdita del diritto alla borsa di studio per quel mese, ovvero l'impossibilità di prosecuzione della pratica forense presso l'Ufficio laddove valuti che l'assenza sia incompatibile con lo svolgimento della stessa; la medesima conseguenza si potrà verificare in caso di assenze a qualsiasi titolo effettuate, prive di dovuta giustificazione, la cui attendibilità sarà valutata dall'Avvocato Coordinatore;

e) ai fini del conseguimento del rateo mensile della borsa di studio, ove compatibile con la disponibilità e capienza di bilancio, nell'ipotesi in cui la pratica non venga svolta con regolarità e proficuità in un determinato mese, gli Avvocati assegnatari dovranno darne pronta comunicazione, tramite attestazione scritta da trasmettere all'Ufficio praticanti; il predetto Ufficio è incaricato di vigilare sul rispetto assoluto e rigoroso della disciplina in ordine all'attribuzione delle borse di studio, che sarà fissata con apposito provvedimento (controllo delle firme di presenza giornaliera, certificati medici, assenze dovute a sospensione autorizzata del tirocinio di cui all'art. 14 del presente testo), senza che eventuali esoneri dallo svolgimento della pratica od assenze possano essere autorizzati dai singoli avvocati. L'attestazione negativa da parte degli Avvocati assegnatari circa il corretto svolgimento del tirocinio per due mesi, anche non consecutivi, comporterà l'impossibilità di prosecuzione dello svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura.

8) I praticanti, secondo le istruzioni ed indicazioni degli avvocati cui sono assegnati, di regola curano l'approfondimento in punto di diritto delle pratiche che a scopo formativo gli avvocati di riferimento vorranno sottoporre alla loro attenzione.

9) Parte integrante dell'esercizio della pratica forense è costituita dall'apprendimento degli adempimenti rientranti nell'attività procuratoria presso gli Uffici giudiziari (cancellerie, segreterie, ufficio notifiche o altro) che, per la peculiare organizzazione dell'Avvocatura, avverrà con la guida degli addetti al relativo servizio, oltre che degli avvocati assegnatari. Anche tale attività non dà diritto a riconoscimenti professionali o compensi salvo la già prevista borsa di studio, ove compatibile con la disponibilità di bilancio.

10) La eventuale collaborazione alle riviste giuridiche di interesse per l'Avvocatura, nonché la partecipazione ai seminari organizzati direttamente dall'Ufficio, o a quelli ritenuti di particolare importanza per l'Avvocatura, costituiscono importante elemento di valutazione di proficuità della pratica svolta, anche ai fini della eventuale attestazione negativa rilasciata dagli Avvocati assegnatari di cui all'art. 7, lett. e.

11) Ai praticanti ammessi potrà essere erogata una borsa di studio compatibilmente con la disponibilità e la capienza di bilancio, secondo la disciplina specifica che verrà adottata, ferma restando la possibilità di consentire l'ingresso per lo svolgimento della pratica professionale anche a tirocinanti senza borsa di studio, nel rispetto sempre del numero massimo dei praticanti fissato di anno in anno.

12) L'erogazione della borsa di studio è comunque subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

a) assenza di attestazione negativa rilasciata dagli avvocati assegnatari circa l'effettivo e proficuo svolgimento della pratica per l'intero mese della pratica;

b) verifica da parte dell'Ufficio praticanti sul rispetto assoluto e rigoroso della disciplina in ordine all'attribuzione delle borse di studio (controllo delle firme di presenza giornaliera, certificati medici, assenze dovute a sospensione autorizzata del tirocinio di cui all'art. 14 del presente testo), senza che eventuali esoneri dallo svolgimento della pratica od assenze possano essere autorizzati dai singoli avvocati.

c) insussistenza di motivi di incompatibilità, che deve risultare da apposita dichiarazione da produrre dal praticante all'inizio del periodo di tirocinio sotto la propria responsabilità ed ovviamente da presentare nuovamente all'Ufficio praticanti qualora mutino le condizioni originarie.

La liquidazione dei ratei della borsa di studio avverrà con determinazione dell'Avvocato Coordinatore, previa verifica del rispetto delle regole di cui al presente provvedimento, della determinazione dirigenziale di selezione per l'ammissione di praticanti avvocati e secondo le modalità di cui alla D.D. di fissazione dell'importo delle borse di studio.

13) Per i praticanti che, iniziato il tirocinio a mese già inoltrato, non abbiano potuto per tale motivo percepire il rateo della borsa di studio per quel mese, le giornate di presenza effettuate potranno essere eventualmente calcolate per il conseguimento del rateo nel mese finale della pratica.

14) I praticanti potranno sospendere la frequenza in Avvocatura per un periodo massimo di trenta giorni complessivi (ivi compresi festivi e prefestivi) nell'anno solare, in coincidenza del c.d. periodo di sospensione feriale, concordando tale periodo con gli avvocati assegnatari. Eventuali ulteriori periodi di sospensione, nel limite massimo di dieci giorni, anche frazionati nel corso dell'anno, potranno essere concessi dall'Avvocato Coordinatore, sentiti gli avvocati assegnatari, in ipotesi particolari e motivate.

15) E' facoltà dell'Avvocato Coordinatore nominare un Tutor per i praticanti, scelto tra gli avvocati in servizio.

Ove nominato, sarà delegata al Tutor ogni attività relativa alla gestione e formazione dei praticanti. Il medesimo curerà ogni iniziativa atta a garantire sia la correttezza del comportamento che i praticanti debbono tenere in Avvocatura, sia la qualità della funzione docente esercitata dai singoli avvocati assegnatari, al fine di un'adeguata formazione dei tirocinanti.

16) E' delegata al Tutor, congiuntamente al responsabile dell'Ufficio praticanti, la sottoscrizione di ogni certificazione inerente la pratica, richiesta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

17) Con provvedimento motivato dell'Avvocato Coordinatore possono essere ammessi alla pratica forense non più di tre laureati l'anno, anche se privi dei requisiti di cui all'art. 4, sub c e d, individuati al di fuori delle procedure di selezione previste dal presente Regolamento, per particolari ragioni socio/culturali/umanitarie, didattiche e/o professionali, anche al fine di promuovere lo scambio interculturale e scientifico. I praticanti ammessi secondo la presente disposizione, da non computare nel numero complessivo di tirocinanti stabilito annualmente, potranno beneficiare della borsa di studio, anche di importo ridotto, nelle sole ipotesi in cui venisse liquidato, in relazione a ciascuna mensilità, un numero di borse di studio inferiore a quello che l'Avvocato Coordinatore decide di autorizzare annualmente in relazione alle esigenze del momento e nei limiti delle previsioni di bilancio.

18) L'Avvocato Coordinatore, sentito - ove nominato - il Tutor, ha facoltà di indire sessioni informative tra i praticanti, al fine di conoscere il grado di soddisfazione che costoro nutrono in relazione all'esperienza maturata ovvero di acquisire informazioni, suggerimenti e consigli per il relativo perfezionamento dell'istituto del tirocinio forense.

19) Il numero dei praticanti ammessi, in sede di prima applicazione della presente disciplina, è pari a dieci, salva la quota stabilita dal precedente art. 17.